

CAMERA DEI DEPUTATI

N.420

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del
patrimonio abitativo della Difesa (420)

*(articolo 306, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)*

Trasmesso alla Presidenza il 10 agosto 2022



Il Ministro della difesa

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare", di seguito denominato Codice, e in particolare:

- a) l'articolo 306, comma 2, che prevede che il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.
- b) l'articolo 231, che prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'articolo 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
- d) l'articolo 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- e) l'articolo 306, comma 3, che prevede che il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila;

- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39;
- Vista** la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, n. 118;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, di seguito denominato Testo unico, e in particolare:
- a) l’articolo 313, secondo cui gli alloggi di servizio sono classificati nelle seguenti categorie:
- alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
 - alloggi di servizio connessi all’incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR/ASI);
 - alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
 - alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
 - alloggi collettivi di servizio nell’ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC);
- b) l’articolo 332, che disciplina le proroghe al rilascio degli alloggi di servizio;
- c) l’articolo 405, comma 13, che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d’asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, è fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell’offerta di cui all’articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2008 (registrato alla Corte dei conti in data 14 aprile 2010, reg. n. 4, fg. n. 77);
- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2009 (registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2010, reg. n. 8, fg. n. 325);
- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 16 marzo 2011, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo (registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 2011, reg. n. 11, fg. n. 206);

- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2012, reg. n. 5, fg. n. 365);
- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 2014, fg. n. 1597);
- Visto** il decreto del Ministro della difesa in data 24 luglio 2015, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 2015, fg. n. 1664);
- Visto** il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;
- Vista** la risoluzione n. 8-00062 in data 29 gennaio 2020 della IV Commissione Difesa Camera dei deputati;
- Ravvisata** l'esigenza di predisporre il piano di gestione per gli alloggi in dotazione di cui all'articolo 306, comma 2 del Codice, che consenta altresì di definire per particolari categorie destinatarie di tutela, in linea con i criteri fissati con i citati decreti del Ministro della difesa e in particolare quelli in data 7 maggio 2014 e 24 luglio 2015, le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio, le condizioni di proroga alla conduzione dell'utenza nonché di decadenza dalla deroga;
- Acquisiti** i pareri favorevoli, espressi dalla 4° Commissione Difesa del Senato della Repubblica in data _____ 2022 e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati in data _____ 2022;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni preliminari

1. Gli alloggi di servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 279, comma 1, del Codice, concorrono all'operatività e sono strettamente funzionali alla prontezza dello Strumento militare e all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con l'esclusione pertanto di ogni altro scopo o utilizzo incompatibile.
2. Con il presente decreto sono stabilite le condizioni generali di gestione e anche quelle di deroga e di proroga rispetto all'ordinaria disciplina d'impiego e d'utilizzo del patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 306 comma 2 del Codice.
3. Ai sensi del precedente comma 2 il presente decreto stabilisce, altresì, forme straordinarie e temporanee di protezione, nonché individua categorie destinatarie di particolare tutela ai fini delle condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio, di proroga alla conduzione dell'utenza e determinazione dei relativi canoni, anche nella loro connotazione di indennità di occupazione.

Articolo 2

Patrimonio abitativo

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice, in dotazione al 1° gennaio 2022, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1.
2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, per gli anni 2015-2021, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2.
3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativi al periodo 2015-2021, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010, 11 giugno 2012, 7 maggio 2014 e 24 luglio 2015, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2008, per l'anno 2009, per gli anni 2010 e 2011, per gli anni 2012 e 2013 e per l'anno 2014, è sviluppato nell'allegato A, Tabella 3.
4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del periodo 2015-2021, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5.
5. I dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo sono indicati nell'allegato C, Tabelle 6 e 7.
6. I citati allegati A, B, C, le sette tabelle in essi contenute e le relative note, unitamente al successivo allegato D costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Condizioni di proroga alla conduzione dell'alloggio di servizio per particolari categorie denominate "Utenti sine titulo Protetti"

1. Ai fini del presente decreto sono denominati "utenti *sine titulo* protetti" e, pertanto, possono mantenere la conduzione dell'alloggio di servizio nonché usufruire della determinazione del canone di cui al successivo comma 5:
 - a) il concessionario originario portatore di handicap grave accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) il concessionario originario il cui coniuge o familiare entro il primo grado di parentela sia portatore di handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché già conviventi nell'arco temporale di validità della concessione;
 - c) il coniuge superstite e i familiari superstiti entro il primo grado, portatori di handicap grave accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, già presenti nello stato di famiglia del concessionario originario nell'arco temporale di validità della concessione;
 - d) il coniuge superstite, o altro familiare convivente, del concessionario deceduto in servizio e per causa di servizio, ancorché in condizioni di *sine titulo*;
 - e) gli utenti *sine titulo* iscritti nel Ruolo d'Onore con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento (80%) e richiamati in servizio;

- f) gli utenti *sine titulo* alla data del 31 dicembre 2021 che abbiano dichiarato per l'anno 2021 un reddito di riferimento per l'anno fiscale 2020 e per l'anno 2022 un reddito di riferimento per l'anno fiscale 2021, non superiore a euro 30.987. Per "reddito di riferimento" si intende quello complessivo lordo degli occupanti dell'alloggio.
2. Qualora il procedimento per il riconoscimento dello status di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) sia pendente, è concessa una proroga nel mantenimento della conduzione pari al periodo occorrente alla conclusione del procedimento, ivi compresa la notifica del provvedimento finale da parte dell'Amministrazione competente.
 3. Per le categorie di cui al precedente comma 1, lettera c), ai fini della concessione della proroga, il procedimento per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere stato avviato anteriormente al decesso del concessionario originario.
 4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1, al fine di ottenere i benefici del mantenimento della conduzione dell'alloggio e dell'applicazione del canone di cui al successivo comma 5, devono produrre un'istanza da presentarsi entro centottanta (180) giorni:
 - a) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, qualora già in possesso dei requisiti di protezione a tale data;
 - b) dalla data di notifica della comunicazione dell'accertamento dell'handicap grave, della dipendenza dalla causa di servizio ovvero dell'intervenuta iscrizione al Ruolo d'Onore con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento (80%) e richiamo in servizio, qualora successive alla data di cui alla precedente lettera a);
 - c) dalla perdita del titolo.
 5. Il canone dovuto da coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3, del Codice, equo canone maggiorato del venti per cento (20%) o del cinquanta per cento (50%) fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al precedente comma 1 che abbiano la proprietà piena ed esclusiva di altro cespite abitabile ubicato nell'ambito del territorio regionale ovvero che abbiano un familiare convivente nelle stesse condizioni.
 7. Per le finalità di cui al precedente comma 6, sono da considerarsi abitabili gli immobili che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 318, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 8. La rideterminazione del canone di cui al precedente comma 5 è applicata a far data:
 - a) dalla ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione, per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), f);
 - b) dal verificarsi dell'evento legittimante la condizione di protezione, per i soggetti di cui di cui al comma 1, lettere d), e).
 9. I requisiti legittimanti la protezione di cui al presente articolo e la persistenza degli stessi devono essere comprovati annualmente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui agli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da allegato D, costituente parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Condizioni di proroga alla conduzione dell'alloggio di servizio per ulteriori categorie di utenti 'sine titolo'

1. Ai fini del presente decreto si considerano particolari categorie destinatarie di tutela:
 - a) il coniuge superstite, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto non per causa di servizio;
 - b) il coniuge superstite o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto non per causa di servizio, se affidatari di figli minori o fiscalmente a carico;
 - c) i coniugi legalmente separati o divorziati e affidatari o co-affidatari di figli fiscalmente a carico, fino al permanere delle condizioni stabilite nel relativo provvedimento giurisdizionale di assegnazione della casa familiare.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a), ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ha concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio per la durata della stessa.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), mantengono la conduzione dell'alloggio e ai fini dell'applicazione del canone, nella sua connotazione di indennità di occupazione, dovranno corrispondere un'indennità ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 2011, dove, per "reddito di riferimento", si intende, quello complessivo lordo degli occupanti dell'alloggio.
4. Relativamente alle fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera c):
 - a) i legalmente separati o divorziati dopo il 7 maggio 2014, a far data dalla pubblicazione in Gazzetta del presente decreto, mantengono la conduzione dell'alloggio fino al permanere delle condizioni previste nel relativo provvedimento giurisdizionale. Ai fini dell'applicazione del canone, nella sua connotazione di indennità di occupazione, dovranno corrispondere un'indennità ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 2011, dove per "reddito di riferimento" si intende quello complessivo lordo degli occupanti dell'alloggio;
 - b) gli alloggi di servizio, tenuto conto delle disposizioni preliminari di cui all'articolo 1 del presente decreto, concessi a qualunque titolo o condotti anche da personale *sine titolo*, non possono formare oggetto di accordo tra le parti in sede di separazione o divorzio e la particolare natura di tale concessione deve essere portata dal concessionario all'attenzione del giudice e di tale comunicazione lo stesso concessionario deve dare notizia all'ente assegnatario;
 - c) il concessionario originario separato e co-affidatario di figli minori o fiscalmente a carico, potrà presentare una nuova istanza finalizzata alla concessione dell'alloggio di servizio, qualora, a seguito di pronuncia giurisdizionale, l'alloggio di servizio precedentemente occupato sia stato oggetto di assegnazione all'ex-coniuge.

5. La sussistenza delle condizioni destinarie di tutela di cui al presente articolo per i soggetti di cui al precedente comma 1, dovrà essere comprovata annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da allegato D costituente parte integrante del presente decreto. Medesima dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta all'insorgere di qualsivoglia variazione rispetto a quanto già comunicato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al precedente comma 1 lettere a) e b), che:
 - a) abbiano la proprietà o l'usufrutto di altro cespite abitabile ubicato nell'ambito del territorio regionale, ovvero che abbiano un familiare convivente nelle stesse condizioni;
 - b) contraggano nuovo matrimonio;
 - c) assumano nuova convivenza di cui all'articolo 337 *sexies* del Codice civile.
6. Per le finalità di cui al precedente comma 6 lettera a), sono abitabili gli immobili che rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 318, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Articolo 5

Disposizioni concernenti soggetti beneficiari dell'applicazione del Decreto ministeriale 7 maggio 2014 e del Decreto ministeriale 24 luglio 2015

1. I soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 2, articolo 4 commi 1 e 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2014 e all'articolo 2, articolo 4 commi 1, 2 e 6 del decreto ministeriale 24 luglio 2015, mantengono la conduzione dell'alloggio, purché non siano variate le condizioni ivi previste. A tali categorie verrà applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non già corrisposto, l'equo canone maggiorato del venti per cento (20%) o del cinquanta per cento (50%) ai sensi dell'articolo 286, comma 3 del Codice, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
2. Con riferimento alle categorie di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2014, articolo 4, comma 2, e all'articolo 4, comma 6 del decreto ministeriale 24 luglio 2015, l'applicazione dei benefici è subordinata al mantenimento del relativo status, nonché, nei casi di coniugi di personale militare e civile della Difesa legalmente separati o divorziati, fintanto che permangano le condizioni previste nel provvedimento giurisdizionale che ha legittimato l'assegnazione dell'alloggio demaniale al soggetto non concessionario originario.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano qualora gli utenti di alloggio di servizio, ovvero i loro familiari conviventi, abbiano la proprietà piena ed esclusiva di altra abitazione ubicata nell'ambito del territorio regionale, rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 318, comma 2), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Articolo 6

Modalità di corresponsione dei canoni anche nella connotazione di indennità di occupazione, e delle spese comuni degli alloggi di servizio

1. Con direttiva del Capo di Stato Maggiore della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono disciplinate, per tutte le Forze armate, le modalità di riscossione diretta dei canoni, anche nella connotazione di indennità di occupazione, e le modalità di relativa rendicontazione, le procedure di recupero dei mancati versamenti, di gestione del contenzioso e di condivisione e/o interoperabilità dei programmi gestionali in uso presso gli Stati Maggiori di Forza armata.

Articolo 7

Pubblicazione e corretta applicazione delle disposizioni recate dai decreti di gestione annuale del patrimonio alloggiativo della difesa

1. Lo Stato Maggiore della difesa provvede a dare idonea comunicazione del presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dicastero e di ogni singola Forza armata, ovvero con affissione, a carico del responsabile della gestione condominiale degli alloggi di servizio, in parti comuni di facile individuazione dell'immobile demaniale stesso.
2. Le istruzioni applicative della disciplina del presente decreto fornite dallo Stato Maggiore della difesa prevedono che ciascun Comando responsabile della gestione degli alloggi verifichi la sussistenza dei requisiti reddituali, sanitari e immobiliari con riferimento alla data del 15 settembre di ciascun anno.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è istituito un gruppo di progetto incaricato di valutare e proporre l'adozione di iniziative, anche normative, ritenute necessarie ad assicurare il rispetto degli impegni contenuti nella risoluzione parlamentare n. 8-00062 del 29/1/2020 approvata dalla IV Commissione Difesa e, in ogni caso, il perseguimento di una politica gestionale degli alloggi di servizio della Difesa, razionale ed uniforme, anche in relazione: alla gestione amministrativa delle parti in uso comune dei fabbricati; alla definizione di una specifica regolamentazione afferente alla fattispecie dei condomini misti ove coesistono alloggi di servizio di cui all'articolo 279, comma 1, del Codice, e alloggi di proprietà privata; all'applicazione di quanto disposto dall'articolo 287 del Codice in materia di destinazione delle somme introitate a titolo di canone, anche nella sua accezione di indennità di occupazione, solo ai fini della conduzione delle attività di manutenzione.
2. Ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto la cui unità alloggiativa sia stata dichiarata inagibile con provvedimento di sgombero da parte dell'Autorità competente in caso di eventi eccezionali non riconducibili a comportamenti degli stessi occupanti, può essere riconosciuta, secondo la disponibilità e nelle modalità stabilite dall'amministrazione, un'opzione alloggiativa temporanea, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai predetti articoli.

3. Ai soggetti di cui al precedente comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1 comma 1 del presente decreto, è fatto divieto di eleggere residenza presso l'alloggio di servizio fuori dall'arco temporale di validità della concessione.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA